

## **SERVIZIO SANITARIO REGIONALE**

### **AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI TRIESTE**

**Prot. n.**

**OGGETTO:** Convenzione con l'Associazione di volontariato L.I.L.T. - Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, Sezione di Trieste per la realizzazione del Progetto "Sviluppo attività di prevenzione oncologica e di supporto all'utenza".

**Codice Fiscale Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste:**  
01258370327

**Codice Fiscale Associazione di volontariato L.I.L.T. - Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, Sezione di Trieste:**

Premesso che:

- la Regione Friuli Venezia Giulia, con L.R. n. 6 dd. 31.03.2006 e s.m. ed i. – recante "*Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale*" - ha auspicato l'adozione di misure attuative coordinate all'interno del sistema integrato, allo scopo di realizzare, nel territorio regionale, un sistema organico di interventi e servizi che favorisca la qualità della vita, l'autonomia individuale, le pari opportunità, la non discriminazione, la coesione sociale, la prevenzione, la riduzione e l'eliminazione delle condizioni di bisogno, di disagio e di esclusione sociale, stimolando contestualmente il realizzarsi dell'integrazione sociosanitaria, finalizzata al coordinamento e all'integrazione tra i servizi sociali e i servizi sanitari, al fine di assicurare una risposta unitaria alle esigenze di salute e di benessere della persona, indipendentemente dal soggetto gestore degli interventi, riconoscendo - nel contempo - il ruolo sociale dei soggetti del terzo settore e degli altri soggetti senza scopo di lucro;

▪ in base al D.Lgs. n. 117 dd. 03.07.2017, riportante il “Codice del Terzo Settore”:

- sono enti del Terzo Settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, riconosciute o non riconosciute, costituite per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività d’interesse generale, in forma di azione volontaria, ... ed iscritte nel registro unico nazionale del Terzo Settore (cfr. art. 4);
- la parola Onlus è sostituita da “enti del Terzo settore di natura non commerciale” (cfr. art. 89);
- gli enti del Terzo Settore esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (cfr. art. 5, comma 1);
- fino all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore (subordinata agli adempimenti di cui all’art. 53), continuano ad applicarsi le norme previgenti ..... Il requisito dell’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore, nelle more dell’istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto attraverso l’iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore (cfr. art. 101);
- le pubbliche amministrazioni possono sottoscrivere con i predetti enti convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale (cfr. art. 56);

▪ la L.R. 9 novembre 2012, n. 23 e s.m. ed i. “Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale”, ha codificato, in maniera strutturata ed organica, fra altro, la materia dei rapporti delle istituzioni pubbliche

con le organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale al fine di sostenere e promuovere la loro attività e di favorire il loro coordinamento, prevedendo, in particolare, all'art. 14 (per le organizzazioni di volontariato) e all'art. 25 (per le Associazioni di promozione sociale) - in attuazione del principio di sussidiarietà e per promuovere forme di amministrazione condivisa - per le organizzazioni di volontariato e per le Associazioni di promozione sociale, iscritte nel Registro da almeno sei mesi nei rispettivi Registri, la possibilità di stipulare convenzioni con la Regione, gli enti e aziende il cui ordinamento è disciplinato dalla Regione e gli enti locali;

- il coinvolgimento attivo delle associazioni del territorio, sia nella progettazione che nell'organizzazione di iniziative, attività e servizi, rappresenta un punto di forza nel garantire interventi economicamente sostenibili, che assicurino livelli di qualità e di integrazione e la sinergia tra pubblico e privato sociale rappresenta qui un valore aggiunto culturale e strategico, poiché finalizzato ad obiettivi di sviluppo di comunità;

- le Amministrazioni sanitarie succedutesi nel tempo (U.S.L. 1, A.S.S. 1, A.A.S. 1 ed A.S.U.I.Ts) hanno consentito all'Organizzazione di Volontariato "*Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori*" - Sezione provinciale di Trieste di mantenere la propria sede operativa in locali aziendali - costituenti, comunque, patrimonio indisponibile della sanità pubblica - in considerazione della rilevanza sociale dell'attività storicamente svolta dalla menzionata Organizzazione nonché della specificità del settore sanitario in cui opera, quale partner di elevata specializzazione;

- con provvedimento n. 679 dd. 23.9.2009, per le motivazioni ivi esposte, l'allora A.S.S. n. 1 ha deliberato di mettere a disposizione dell'Organizzazione

- di Volontariato "*Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori*" - *Sezione provinciale di Trieste*, un locale, quale "punto d'incontro con l'utenza", denominato "sala riunioni" (mq 36,50), sito al piano terra della palazzina di Via Pietà n. 17, a Trieste, all'interno dell'ex "Centro Sociale Oncologico", in utilizzo all'allora A.A.S. n. 1 "Triestina";
- un appartamento, a titolo di comodato gratuito, idoneo all'attività della medesima "*Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori*" - *Sezione provinciale di Trieste*, di proprietà dell'allora A.S.S. n. 1, sito in Piazza Ospedale n. 2, a Trieste (circa mq 100; N.C.E.U.: sez.V, foglio 17, n. 7822, sub 18);
  - alcuni beni mobili, a titolo di comodato gratuito, già presenti nell'alloggio di Piazza Ospedale n. 2, Trieste;
    - in considerazione del riconoscimento dell'importanza delle finalità perseguite dalla "*Lega Italiana per la Lotta Contro i Tumori*" - *Sezione provinciale di Trieste* - tra l'altro, assimilabili a quelle istituzionali delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale - e dell'encomiabile attività svolta dalla medesima, da vari anni, a supporto dell'ex "Centro Sociale Oncologico", fra l'Associazione e l'Azienda Sanitaria è stato stipulato uno specifico rapporto convenzionale con decorrenza dallo 01.10.2009 (atto rep. n. 9762 dd. 28.09.2009), prorogato fino al 30.09.2018;
    - presumibilmente a breve, in occasione dell'attuale fase di ristrutturazione ospedaliera, necessiterà porre in atto azioni volte ad un'ulteriore razionalizzazione degli spazi presso la palazzina di V. Pietà n. 19, Trieste e trovare diversa allocazione alle associazioni ivi presenti;
    - l'A.S.U.I.Ts, con decreto n. 781 dd. 03.10.2018, ha dato avvio al procedimento volto a comunicare alle Associazioni di volontariato e/o di

promozione sociale - iscritte da almeno sei mesi nei rispettivi Registri regionale di cui agli artt. 5 e 20 della L.R. F.V.G. n. 23/2012 e s.m. ed i, aventi sede nel territorio di competenza dell'A.S.U.I.Ts ed operanti nel settore socio-sanitario (con specifico riferimento al settore dell'oncologia) - dell'interesse aziendale di continuare ad avvalersi della collaborazione del mondo dell'associazionismo per la realizzazione del Progetto "Sviluppo attività di prevenzione oncologica e di supporto all'utenza", secondo le caratteristiche e con le modalità di cui alla Comunicazione e relativo allegato (fac-simile di manifestazione d'interesse), uniti al citato provvedimento n. 781/2018 quale parte integrante e sostanziale e contestualmente approvati;

- con medesimo decreto n. 781/2018 cit., l'A.S.U.I.Ts ha stabilito, inoltre, di procedere alla stipula di una convenzione con l'Associazione che già collabora da anni con l'Azienda se, trascorso un congruo periodo di quindici giorni dalla pubblicazione della comunicazione, non saranno pervenute manifestazioni di interesse da parte di altre Associazioni, secondo la regolamentazione di cui al provvedimento n. 51/2018 cit;

- con decreto n. .... dd. ...., esecutivo ai sensi di legge, per le motivazioni ivi esposte, l'A.S.U.I.Ts. nel prendere atto che non sono pervenute manifestazioni d'interesse in termini, ha stabilito, fra l'altro, alla stipula della convenzione per la realizzazione del Progetto "Sviluppo attività di prevenzione oncologica e di supporto all'utenza", con l'Associazione di volontariato L.I.L.T. - Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, Sezione di Trieste, secondo lo schema di convenzione, già approvato con il medesimo decreto n. ..../2018 e sotto riportato;

- l'Associazione L.I.L.T. - Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, Sezione di Trieste risulta iscritta al risulta iscritta al Registro regionale delle

Associazioni di volontariato, nel settore socio-sanitario, al n. 174, ex decreto n. 3840 dd. 28.10.2014;  
tutto ciò premesso

### **TRA**

l’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata (nel prosieguo A.S.U.I.Ts), in persona della dott.ssa Alessandra Crocenzi, in qualità di Responsabile della S.S. Dipartimentale Convenzioni, Rapporti con il Terzo Settore, Acquisizione e Valorizzazione Immobiliare, delegata dal Direttore Generale dell’A.S.U.I.Ts, ex decreto n. 267 dd. 12.04.2018, con sede in Trieste, Via Giovanni Sai nn. 1-3,

### **E**

l’Associazione di volontariato L.I.L.T. - Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, Sezione di Trieste (nel prosieguo “Associazione” o L.I.L.T.), nella persona del Presidente e legale rappresentante, dott.ssa Bruna Scaggiante, con sede in Trieste, Piazza dell’Ospitale n. 2,

si conviene e si stipula la seguente

### **CONVENZIONE**

#### **ART. 1 - Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

#### **ART. 2 – Oggetto e finalità**

Oggetto della presente convenzione è la realizzazione del Progetto “Sviluppo attività di prevenzione oncologica e di supporto all’utenza”, che si sviluppa in un’opera di corretta informazione della popolazione afferente al territorio di competenza dell’A.S.U.I.Ts, al fine di incrementare l’adesione a stili di vita corretti per la promozione della salute personale e del nucleo familiare.

Il Progetto è volto a coinvolgere nuclei di persone di varie fasce di età, con particolare attenzione verso giovani e cittadini di media età e si articolerà sulla base delle pregresse esperienze di attività di educazione a vari livelli (scuole, conferenze cittadine, campagne nazionali) con un'opera di consolidamento di tali attività, seppur aggiornate e rinnovate, divenute ormai un appuntamento atteso e partecipato, da parte della cittadinanza.

Il progetto prevede, inoltre, un ulteriore impegno volto ad una maggiore diffusione fra la popolazione di attività informativa/educativa alla popolazione, attivando una serie di incontri che coinvolgano le comunità parrocchiali della diocesi.

La motivazione alla base di tale scelta si riconduce al fatto che queste comunità sono molto attive e possono essere coinvolte nel processo di sensibilizzazione teso a raggiungere i cittadini in un modo quanto più capillare ed efficace. Inoltre, all'interno delle comunità parrocchiali si possono trovare gruppi di giovani, che possono essere un grande veicolo per la Peer Education sui temi della salute e prevenzione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, il Programma delle azioni nelle quali si concretizza il Progetto sono:

- censimento delle parrocchie in cui esistono comunità attive partendo da alcune già note;
- incontro preliminare per illustrare l'intenzione di promuovere una cultura della prevenzione che passi attraverso una corretta informazione;
- organizzazione di un incontro congiunto con volontari dell'Associazione, referenti screening aziendali, oncologo medico con divulgazione di materiale informativo.

Lo stesso programma e il materiale preparato potranno essere utilizzati anche per incontri con associazioni culturali cittadine e comunità lavorative.

Con riferimento al progetto di prevenzione terziaria, infine, le parti concordano di proseguire nel solco della pluriennale collaborazione tra A.S.U.I.Ts e L.I.L.T. sul tema del miglioramento della qualità della vita dei malati oncologici e supporto alle famiglie, che si estrinseca sia in una fattiva collaborazione distrettuale per i trasporti da e verso i centri di cura, sia in ulteriori attività di supporto alla persona e ai familiari.

Alcuni esempi di tali collaborazioni aventi ad oggetto la presa in carico dei bisogni dei malati e familiari sono:

- corsi di sostegno al paziente oncologico con i gruppi di Auto Mutuo Aiuto;
- attività di promozione dell'attività fisica dolce (yoga) e aerobica (gruppi di cammino e nordic walking);
- aiuto per le pratiche burocratiche inerenti la malattia, aiuto domiciliare;
- attività per supporto caregiver (elaborazione del lutto).

Oggetto dell'attività convenzionale saranno, altresì, anche corsi rivolti a persone in trattamento terapeutico, mirati alla promozione di una miglior immagine corporea (corso di cosmaceutica) e gestione emotiva delle difficoltà, che la malattia e il suo percorso terapeutico comportano (corso di respirazione pranayama).

Oggetto dell'attività convenzionale saranno, altresì, anche corsi rivolti a persone in trattamento terapeutico, mirati alla promozione di una miglior immagine corporea (corso di cosmaceutica) e gestione emotiva delle difficoltà, che la malattia e il suo percorso terapeutico comportano (corso di respirazione pranayama).

Al fine della realizzazione di alcune delle attività previste, l'A.S.U.I.Ts concede l'utilizzo, all'Associazione di Volontariato "Lega Italiana per la Lotta contro i



Tumori” - Sezione provinciale di Trieste, di un appartamento, di proprietà dell’A.S.U.I.Ts, sito in Piazza dell’Ospitale n. 2, a Trieste (circa mq 100; N.C.E.U.: sez.V, foglio 17, n. 7822, sub 18) nonché alcuni beni mobili, già presenti nel medesimo alloggio, risultanti in allegato.

L’A.S.U.I.Ts si riserva la possibilità d’individuare altra sede alternativa, idonea all’espletamento delle attività convenzionate da parte dell’Associazione medesima.

### **ART. 3 – Referenti aziendali**

I Referenti aziendali per le attività oggetto del rapporto convenzionale sono:

- la dott.a Rita Ceccherini, Direttore della Struttura Complessa Centro Sociale Oncologico;
- la dott.ssa Alessandra Guglielmi, Direttore della Struttura Complessa Oncologia dell’Ospedale Maggiore.

Ad esse è demandata la verifica della corretta gestione delle attività convenzionate in termini qualitativi e quantitativi, l’individuazione di adeguate modalità di raccordo e coordinamento con il personale dell’Associazione e ogni altra previsione specificata nel presente testo.

### **ART. 4 – Modalità operative**

L’Associazione svolgerà l’attività convenzionale secondo un Programma di azioni. A titolo esemplificativo e non esaustivo, il Programma delle azioni nelle quali si concretizza il Progetto sono:

- censimento delle parrocchie in cui esistono comunità attive partendo da alcune già note;
- incontro preliminare per illustrare l’intenzione di promuovere una cultura della prevenzione che passi attraverso una corretta informazione;

- organizzazione di un incontro congiunto con volontari dell'Associazione, referenti screening aziendali, oncologo medico con divulgazione di materiale informativo

Lo stesso programma e il materiale preparato potranno essere utilizzati anche per incontri con associazioni culturali cittadine e comunità lavorative.

Con riferimento al progetto di prevenzione terziaria, le parti concordano di proseguire nel solco della pluriennale collaborazione tra A.S.U.I.Ts e L.I.L.T. sul tema del miglioramento della qualità della vita dei malati oncologici e supporto alle famiglie, che si estrinseca sia in una fattiva collaborazione distrettuale per i trasporti da e verso i centri di cura, sia in ulteriori attività di supporto alla persona e ai familiari.

Alcuni esempi di tali collaborazioni aventi ad oggetto la presa in carico dei bisogni dei malati e familiari sono:

- corsi di sostegno al paziente oncologico con i gruppi di Auto Mutuo Aiuto;
- attività di promozione dell'attività fisica dolce (yoga) e aerobica (gruppi di cammino e nordic walking);
- aiuto per le pratiche burocratiche inerenti la malattia, aiuto domiciliare;
- attività per supporto caregiver (elaborazione del lutto).

#### **ART. 5 – Impegni dell'A.S.U.I.Ts**

L' A.S.U.I.Ts, oltre quanto esplicitato nel precedente articolo, si impegna:

- ad assicurare, attraverso i propri Referenti aziendali per le attività oggetto della convenzione, la collaborazione necessaria nelle diverse fasi progettuali, quali quella di programmazione, di monitoraggio e verifica della qualità, anche in ordine alle risorse a disposizione;

- a fissare le forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di reciproca consultazione periodica fra le parti.

L'A.S.U.I.T.s si riserva, inoltre, di valutare:

- l'efficacia degli interventi di promozione per il mantenimento o la riduzione del peso corporeo nelle pazienti oncologiche, con cancro della mammella, in terapia anti-estrogenica adiuvante (progetto IRIS);
- la perdita cognitiva, e la sua possibile riabilitazione, nei pazienti oncologici. La letteratura conferma, infatti, che le terapie oncologiche hanno un impatto negativo sulle capacità cognitive. Deficit spesso sottovalutato, ma causa di grave stress sia per il malato sia per i familiari.

#### **ART. 6 - Modalità organizzative ed impegni dell'Associazione**

L'Associazione deve:

- operare in stretto raccordo con i Referenti aziendali e svolgere le attività previste, sulla base delle modalità operative concordate, apportando il proprio contributo qualificato;
- individuare i propri operatori e/o volontari idonei ad effettuare le attività previste, garantendone l'intervento nei modi e nei tempi concordati;
- nel caso di progetto che richieda l'accesso di operatori dell'Associazione in ambito ospedaliero, garantire - per ciascun operatore - l'acquisizione del certificato vaccinale o del dosaggio anticorpale in relazione alle seguenti patologie: epatite B, morbillo-parotite-rosolia, varicella, vaccinazione antinfluenzale nel periodo stagionale, un test Mantoux non anteriore a 12 mesi (o test Interferon-Gamma-TIG);
- fornire ai Referenti aziendali del Progetto, individuati all'art. 3, prima dell'inizio dell'attività convenzionata, l'elenco degli operatori partecipanti, a

- qualsiasi titolo, alle attività convenzionali, con indicazione del ruolo e della tipologia dell'attività svolta nonché - eventualmente - del personale dipendente e/o dei collaboratori necessari per la qualificazione dell'attività medesima;
- indicare il/i proprio/i Referente/i per le attività convenzionate, che assuma il ruolo di coordinatore delle attività convenzionate;
  - garantire la piena adesione ad attività e incontri di monitoraggio e supervisione dell'applicazione del Progetto, per valutare l'andamento e l'efficacia e concordare eventuali aggiustamenti operativi e/o proposte di modifica;
  - segnalare ai Referenti aziendali l'insorgenza di eventuali criticità e/o modifiche durante lo svolgimento delle attività programmate.

L'Associazione si impegna a svolgere le attività sopra indicate garantendo di:

- mantenere il rapporto con i Referenti aziendali, in particolare per quanto concerne la verifica dell'attività svolta e la partecipazione alle riunioni di verifica degli interventi;
- curare i reports concordati, da cui risultino le attività svolte e le prestazioni fornite;
- osservare le indicazioni di merito fornite dai Referenti aziendali nonché a perseguire gli obiettivi concordati e ad operare in stretta integrazione con l'A.S.U.I.Ts.

#### **ART. 7 – Verifiche sull'esecuzione dell'attività**

La valutazione del fabbisogno ed il monitoraggio di quanto avviato verranno effettuati a cura dei Referenti aziendali, di cui al precedente art. 3, con incontri periodici finalizzati, con verifica dello stato di attuazione dell'attività complessiva posta in essere.

L'Associazione è tenuta a presentare annualmente relazioni sull'attività svolta, con specifico riferimento alle persone coinvolte.

#### **ART. 8 – Durata**

La durata della presente convenzione è di tre anni dalla sottoscrizione.

Sono, in ogni caso, fatte salve le attività svolte nelle more della sottoscrizione del presente atto convenzionale.

Al momento della sottoscrizione della presente convenzione, l'Associazione, dovrà specificatamente attestare, con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000 e s. m. ed i., di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto dell'ex A.A.S. n. 1 “Triestina”, dell'ex A.O.U.Ts e dell'attuale A.S.U.I.Ts, nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ex art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s. m. ed i.

A discrezione dell'A.S.U.I.Ts, a fronte di una positiva valutazione di merito da parte del Referente aziendale – la convenzione potrà essere rinnovata o prorogata per ulteriori tre anni, con formale atto, secondo la normativa vigente, alle medesime modalità e condizioni.

#### **ART. 9 – Recesso, rinuncia e risoluzione**

Le Parti si riservano, reciprocamente, il diritto di recedere motivatamente, dalla presente convenzione, con un preavviso di almeno tre mesi, da inviarsi mediante lettera raccomandata A/R o via PEC.

Qualora l'Associazione non corrispondesse pienamente agli obblighi previsti nella presente convenzione ovvero si riscontrassero deficienze nell'esecuzione delle attività convenzionate, tali da non consentire la prosecuzione della collaborazione,

sarà facoltà dell'A.S.U.I.Ts di risolvere, in qualsiasi momento e senza il predetto preavviso, il rapporto convenzionale.

La presente convenzione sarà, inoltre, risolta nei seguenti casi:

1. per inadempienze o manchevolezze nella conduzione dell'attività oggetto della convenzione, riscontrate e documentate;
2. inefficienza nell'attività oggetto della presente convenzione;
3. per colpevole infrazione alle clausole la cui osservanza è prevista da norme di legge o dagli articoli della presente convenzione, a pena di risoluzione del rapporto convenzionale.

Nei casi di recesso/risoluzione, l'Associazione non potrà accampare pretese di sorta, impregiudicata restando l'azione di rivalsa da parte dell'A.S.U.I.Ts. per eventuali danni e disservizi cagionati all'A.S.U.I.Ts. medesima.

#### **ART. 10 – Responsabilità ed assicurazioni**

L'Associazione è l'unica ed esclusiva responsabile nei confronti degli operatori utilizzati nell'ambito del Progetto, per l'adempimento di tutte le obbligazioni di legge e convenzionali.

L'Associazione è, altresì, direttamente responsabile in riferimento ai rischi relativi alla responsabilità civile, propria e di tutti gli operatori, in relazione ad ogni possibile danno causato a persone o cose che, per fatto proprio o degli operatori, possa derivare all'A.S.U.I.Ts o a terzi, in conseguenza della realizzazione delle attività del Progetto o in caso di omessa vigilanza tenendo, comunque, indenne l'A.S.U.I.Ts anche nel caso in cui venga promossa azione giudiziaria da parte di terzi, relativamente alle attività disciplinate dalla convenzione, nonché assumendo a proprio carico tutti gli oneri e le spese legali conseguenti.

All'uopo, l'Associazione deve risultare in possesso di idonee polizze assicurative R.C.T. e R.C.O. per la copertura dei rischi relativi alla responsabilità civile propria e di tutto il personale, contro ogni possibile danno causato a persone o cose inerenti all'oggetto della convenzione, ferma restando l'intera responsabilità della medesima Associazione anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

L'A.S.U.I.Ts è, pertanto, esonerata da qualsiasi responsabilità per danni derivati a terzi, per effetto dell'attività svolta.

L'Associazione stipulerà, inoltre, apposita polizza a favore dei propri aderenti che prestino attività di volontariato, in modo tale che tutti i volontari partecipanti all'attività della struttura siano assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la Responsabilità civile verso terzi.

Ai sensi dell'art. 18, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017, sarà a carico dell'A.S.U.I.Ts il rimborso del costo della polizza assicurativa, in favore del solo personale volontario, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività convenzionate, nonché per responsabilità civile verso terzi, a fronte della presentazione di idonea documentazione contabile

L'Associazione si impegna a garantire il mantenimento delle predette coperture assicurative per tutto il periodo di svolgimento delle attività convenzionate. E' onere dell'Associazione produrre all'A.S.U.I.Ts copia della relativa polizza nonché degli eventuali atti di rinnovo.

L'Associazione rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell'A.S.U.I.Ts, per eventuali danni subiti dalla medesima Associazione in seguito alle attività disciplinate dalla presente convenzione, e si impegna a manlevare l'A.S.U.I.Ts da

qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni, connessi allo svolgimento dell'attività disciplinata dalla convenzione, subiti dagli operatori.

Eventuali inosservanze della normativa vigente, da parte dell'Associazione, comporteranno l'esclusiva responsabilità della stessa e determineranno, in capo al medesimo, l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni causati.

L'A.S.U.I.Ts è sollevata, inoltre, da ogni responsabilità per eventuali danni o furti a persone o cose derivanti per effetto dell'esercizio delle attività svolte dall'Associazione convenzionata.

Le attività, oggetto della presente convenzione, dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le normative antinfortunistiche, di sicurezza igienico-sanitaria ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene, con obbligo dell'Associazione di assumere, inoltre, di propria iniziativa, tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. ed i., prima dell'avvio delle attività convenzionate, sarà effettuata idonea valutazione dei rischi, per verificare l'eventuale necessità della predisposizione del Documento Unico sulla Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.).

L'Associazione si impegna, inoltre, a verificare che i propri operatori osservino la massima diligenza nell'esercizio delle attività convenzionali svolte all'interno degli spazi di cui all'art. 2, in modo da non arrecare danni o altro nocimento agli spazi medesimi e/o agli arredi in essi contenuti o alle attrezzature delle quali sia, eventualmente, concesso l'utilizzo.

#### **ART. 11 – Persone impiegate nell'attività oggetto della convenzione**

L'Associazione si impegna a mettere a disposizione un numero congruo di operatori a vario titolo, impiegati all'interno dei diversi settori operativi



dell'Associazione stessa, da destinare alle attività oggetto della convenzione, conferendo la propria esperienza specifica, maturata nell'ambito.

L'Associazione dovrà impiegare sia volontari sia operatori di sicura moralità, che osservino diligentemente le disposizioni organizzative dell'A.S.U.I.Ts, di età non inferiore agli anni 18, impegnandosi, nel contempo, a sostituire quegli elementi che diano motivo di fondata lagnanza da parte dell'A.S.U.I.Ts medesima.

Gli operatori dell'Associazione devono, inoltre, risultare idonei allo svolgimento delle attività, nelle forme previste dalle vigenti leggi in materia ed essere in regola per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria, in relazione alle attività effettivamente svolte.

L'Associazione ha, comunque, la facoltà di assumere lavoratori dipendenti e/o di avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

Deve essere garantita la non prevalenza delle ore di prestazioni effettuate da eventuali collaboratori esterni/dipendenti - esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento dell'Associazione o, comunque, assolutamente indispensabili per qualificare l'attività convenzionata - rispetto a quelle garantite con personale volontario (ex art. 32, D.Lgs. n 117/2017).

Prima dell'inizio dell'attività convenzionata, l'Associazione ha l'obbligo di trasmettere ai Referenti dell'A.S.U.I.Ts - come individuati all'art. 3 - l'elenco dei volontari, con indicazione della tipologia dell'attività svolta nonché - eventualmente - del personale dipendente e dei collaboratori necessari per l'espletamento dell'attività medesima, con l'obbligo di comunicazione di ogni variazione eventualmente intervenuta nel corso della vigenza del presente atto convenzionale.

Nel caso in cui l'Associazione assuma lavoratori dipendenti o si avvalga di prestazioni di lavoro autonomo, si obbliga ad osservare le disposizioni concernenti

l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

L'Associazione è l'unico ed esclusivo responsabile nei confronti dei propri operatori e s'impegna, formalmente, ad adempiere a tutti gli obblighi di legge e normative contrattuali disciplinanti i rapporti di lavoro ed, in particolare, a tutti gli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi nonché a rispettare la normativa in materia di lavoratori extracomunitari.

Dovrà, in ogni caso, predisporre e controllare che le attività oggetto del rapporto convenzionale vengano svolte nel rigoroso rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza ed ogni altra disposizione, ai fini della tutela dei lavoratori.

L'A.S.U.I.Ts. ha, comunque, facoltà di acquisire ogni notizia o documentazione in merito, di richiedere gli accertamenti del caso ai competenti Uffici e di trasmettere copia della convenzione all'Intendenza di Finanza, all'Ispettorato del Lavoro, all'INPS, all'INAIL e ad ogni altro Ente che possa averne interesse.

#### **ART. 12 – Tutela dei dati personali**

Le parti si impegnano ad ottemperare ad ogni prescrizione di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e s. m. ed i., al D.Lgs. n. 101/2018 ed al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679), tutti in materia di protezione di dati personali e sensibili. La normativa nazionale deve essere applicata in raccordo con il Regolamento UE 2016/679 cit. per le parti non in conflitto con il medesimo.

Le parti si obbligano reciprocamente a mantenere la massima riservatezza su tutti i dati e le informazioni che possano assumere nell'espletamento delle attività convenzionate, secondo quanto fissato dalla normativa vigente.

Le parti si impegnano, altresì, in relazione alla attività di trattamento di dati oggetto della presente convenzione, ad adottare ogni più opportuna misura di sicurezza al

fine di prevenire i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito.

Il legale rappresentante dell'Associazione con il presente atto, è nominato, dall'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste, Responsabile del Trattamento di dati ai sensi del D. Lgs. 196/03 e s. m. ed i.; a sua volta, detto legale rappresentante si impegna a nominare "Incaricati del Trattamento" tutti gli operatori impegnati nell'attività in oggetto per i dati che vengono trattati per conto dell'A.S.U.I.Ts e in occasione delle attività effettuate ai sensi della presente convenzione.

Di tale nomina dovrà esserne data debita comunicazione all'A.S.U.I.Ts medesima.

Prima delle stipula, l'A.S.U.I.Ts acquisirà dall'Associazione, nella persona del legale rappresentante, il consenso al trattamento dei dati personali e sensibili, mediante sottoscrizione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m. ed i. e dell'art. 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE n. 2016/679).

#### **ART. 13 – Utilizzo dell'immobile A.S.U.I.Ts**

L'utilizzo dell'appartamento, di proprietà dell'A.S.U.I.Ts, sito in Piazza dell'Ospitale n. 2, a Trieste (circa mq 100; N.C.E.U.: sez.V, foglio 17, n. 7822, sub 18) nonché alcuni beni mobili, già presenti nel medesimo alloggio (cfr. allegato), è concesso esclusivamente al fine della realizzazione del Progetto convenzionato. Conseguentemente, l'Associazione non può sub concederlo, né in toto né in parte, a terzi. In caso contrario, l'A.S.U.I.Ts potrà richiedere l'immediata restituzione, oltre al risarcimento del danno.

L'A.S.U.I.Ts è, comunque, esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti dall'utilizzo dell'immobile e l'Associazione è,

comunque, custode dell'immobile in parola ed è direttamente responsabile verso l'A.S.U.i.Ts ed i terzi di qualsiasi danno derivante dal suo utilizzo e provvederà a garantire idonea copertura assicurativa per ogni fatto dannoso che possa derivare dall'utilizzo, ivi compreso l'incendio o la perdita dell'immobile e degli eventuali beni contenuti all'interno dello stesso.

Senza la preventiva autorizzazione scritta dell'A.S.U.I.Ts, all'Associazione è fatto assoluto divieto:

- di variare in tutto o in parte la destinazione dell'immobile prevista;
- di apportare migliorie, riparazioni, modificazioni, innovazioni o addizioni di qualsiasi genere.

Le migliorie, riparazioni, modificazioni, innovazioni o addizioni eseguite dall'Associazione, restano acquisite all'A.S.U.I.Ts senza obbligo di compenso, anche se effettuate con il consenso della stessa, salva sempre la facoltà di pretendere dall'Associazione il ripristino dei locali nello stato in cui li ha ricevuti.

La mutata destinazione d'uso dei locali e/o l'esecuzione di lavori in contrasto con le norme urbanistico-edilizie produrranno, *ipso jure*, la risoluzione della convenzione per fatto e colpa dell'Associazione.

L'eventuale silenzio o acquiescenza dell'A.S.U.I.Ts al mutamento d'uso pattuito o a lavori non autorizzati avranno esclusivamente valore di tolleranza, priva di qualsiasi effetto a favore dell'Associazione.

Per tutto quant'altro non espressamente previsto nel presente atto, si fa richiamo alle disposizioni di cui agli articoli dal 1803 al 1812 del Codice Civile.

#### **ART. 14 – Codice di comportamento**

L'Associazione si impegna ad ottemperare agli obblighi di condotta, previsti dal "Codice di comportamento dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste,

ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62", approvato con decreto n. 50 dd. 30.01.2017, che dichiara di conoscere e accettare.

**ART. 15 - Foro competente**

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'ambito della presente convenzione sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Trieste.

**ART. 16 – Spese**

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al presente atto sono a carico dell'Associazione.

La presente convenzione è soggetta a registrazione. – **COMODATO!**– ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 57, comma 7, del D.P.R. 131/86 s.m.e.i.

La presente convenzione è esente dal pagamento dell'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D.Lgs. n. 117/2017 e s. m. ed i. e dal pagamento dell'imposta di registro (per le organizzazioni di volontariato) ex art. 82, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017 cit.

Trieste,

**Per l'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste**

.....

**Per l'Associazione di Volontariato, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori**

**L.I.L.T. – Sezione di Trieste**

.....